



COMUNE DI PESCAGLIA

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA DI PESCAGLIA - SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE – DALL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SINO AL 30.06.2025. CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI - CPV 80410000-1 SERVIZI SCOLASTICI VARI SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IX D.LGS. 50/2016 – CODICE CIG. 9335420849.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente appalto ha per oggetto il Servizio di accompagnamento degli alunni delle scuole dell'infanzia di Pescaglia che usufruiscono del trasporto e la sorveglianza degli alunni delle scuole primarie che usufruiscono dello stesso trasporto scolastico, come meglio specificato nell'allegato "A" del presente capitolato.

Il totale delle ore presunte previste per tutta la durata dell'appalto per i servizi di cui al punto a) è n. 5.472, per un totale di 1.824,00 ore annue, calcolate come segue:

- su un totale annuo di n. 186 giornate per l'accompagnamento;
- su un totale di n. 207 giornate annue per la sorveglianza;

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia sicurezza per il personale impiegato delle imprese (anche se soci di Cooperative) e dal Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Gli orari così come le giornate di attività scolastica sono comunque indicativi e potrebbero subire variazioni, in aumento o in diminuzione, anche significative, dovute alle esigenze scolastiche. La Ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa alla Stazione appaltante per eventuali riduzioni del servizio che dovessero verificarsi.

Fra gli alunni trasportati potranno essercene anche alcuni che, per problematiche varie, hanno bisogno di un'attenzione particolare non professionale: in tal caso il servizio comprende anche l'assistenza in tali situazioni.

ART. 2 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

All'affidamento in appalto del predetto servizio si provvederà tramite procedura aperta di cui art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo decreto.

La procedura di gara sarà espletata dall'Unione dei Comuni della Media Valle in qualità di Centrale Unica di Committenza, ai sensi della Convenzione approvata con Deliberazione C.C. N. 59 del 27.12.2019. La gara si svolgerà in modalità telematica tramite piattaforma START.

L'Amministrazione, si riserva inoltre, di aggiudicare il servizio stesso anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida.

Inoltre si specifica che l'Amministrazione aggiudicataria considera inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali risultanti da atti ufficiali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dei suoi Uffici decentrati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare/ revocare la gara qualora ritenga, a propria discrezione ed insindacabile giudizio, di non aver raggiunto gli obiettivi prefissati. E' comunque facoltà dell'amministrazione sospendere, revocare la gara o prorogarne i termini.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà durata di anni 3 (TRE) con decorrenza dall'anno scolastico 2022/2023 fino al 30.06.2025 fermo restando la facoltà di entrambe le parti di recedere dal contratto con preavviso di almeno tre mesi dall'inizio di ciascun anno scolastico con lettera raccomandata AR.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta. L'Amministrazione Comunale si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto d'appalto. Le ditte concorrenti, con la partecipazione stessa alla gara esplicitamente accettano questa possibilità senza opporre riserve.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione per la durata di trentasei mesi ed eventuale proroga tecnica per la durata di sei mesi (ai sensi rispettivamente dell'art.63 comma 5 e art. 106 c. 11 del codice).

Qualora, alla scadenza dell'appalto, l'Amministrazione Comunale non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, l'appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestato per tutto il tempo necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante e alle medesime condizioni contrattuali di cui al contratto d'appalto, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

ART. 4 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo annuale per l'affidamento del servizio di accompagnamento alunni della scuola materna e del servizio di sorveglianza alunni scuole primarie è di € 36.480,00 IVA esclusa calcolati su un importo orario di € 20,00. Il valore presunto dell'appalto per i tre anni è stimato in di € 109.440,00 (IVA esclusa).

L'Ente si riserva la facoltà, nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare l'importo in aumento o in diminuzione, in relazione all'aumento o al decremento degli utenti e/o ad una diversa organizzazione dei servizi previsti.

L'importo complessivo del procedimento, compresa la ripetizione, è pari ad € 218.880,00, al netto di IVA.

Non sono stati previsti oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze nell'esecuzione del servizio. Qualora si verificassero l'Ente provvederà a redigere il D.U.V.R.I.

La copertura del presente appalto trova finanziamento nei fondi del Bilancio Comunale.

La Cooperativa/Ditta affidataria è tenuta ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell'offerta di gara.

Al contratto si applica, in ogni caso, l'Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'effettivo importo contrattuale sarà definito in base all'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.

Tali dati hanno quindi valore presuntivo ed indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituiscono obbligo e vincolo per il Comune. La Cooperativa/Ditta appaltatrice è obbligata ad effettuare il servizio anche per quantità minori o maggiori di quelle indicate, senza alcuna variazione dei prezzi di aggiudicazione.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI

I servizi oggetto dell'appalto sono così descritti:

IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA DI INFANZIA CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCOLASTICO:

Si articola in 5 giorni alla settimana con esclusione del sabato e dei giorni festivi, incluse le sospensioni previste di vacanza.

All'inizio di ogni anno scolastico verranno consegnate alla Ditta aggiudicataria da parte dell'Ufficio Comunale competente le liste degli alunni iscritti divisi per ciascun itinerario, sia di andata che di ritorno, riportanti l'indirizzo e i numeri di telefono dei familiari dell'alunno e/o familiari e conoscenti incaricati del ritiro.

Le funzioni dell'accompagnatore sono le seguenti:

- vigilanza degli alunni durante il trasporto;
- aiuto dei singoli alunni nel momento della salita e discesa dal mezzo di trasporto;
- accompagnamento e vigilanza nel momento dell'attraversamento della strada dinanzi alla scuola o alle rispettive abitazioni;
- controllo degli alunni durante il trasporto al fine di verificare la corretta seduta nei singoli posti ed evitare situazioni di pericolo per l'incolumità dei minori;
- segnalazione tempestiva di comportamenti o eventi di rilevanza per il buon funzionamento del servizio anche scorretti e/o danni arrecati a persone o cose durante il servizio di trasporto;
- collaborazione con l'Ufficio comunale per concordare eventuali correttivi organizzativi.

In particolare al momento dell'arrivo a scuola l'accompagnatore dovrà scendere dall'autobus e, vigilando sulla loro discesa, accompagnare gli alunni sino al portone della scuola dove vengono consegnati al personale addetto.

Nel viaggio di ritorno gli alunni vengono prelevati dai singoli plessi scolastici. Non è compito dell'accompagnatore prelevare i bambini nelle singole classi e prepararli all'uscita; la consegna degli alunni all'accompagnatore deve avvenire da parte di soggetto incaricato della scuola (personale ATA, insegnanti).

Alle fermate stabilite gli alunni vengono consegnati ai genitori o a persone adulte opportunamente delegate per scritto e comunicati alla Ditta da parte dell'Ufficio Scuola.

È esclusa la possibilità che l'alunno sia fatto scendere dal mezzo in mancanza di persona autorizzata o consegnato a persona che risulta NON autorizzata.

L'accompagnatore è comunque tenuto a ricercare con telefono aziendale o con scheda telefonica aziendale il genitore per la consegna del bambino. L'operatore è inoltre tenuto ad informare immediatamente dell'accaduto l'Ufficio Scuola dell'Ente.

La Ditta appaltatrice dovrà garantire tramite il proprio personale che gli alunni trasportati non corrano rischi di qualsiasi natura sia fuori dal bus, nel tratto che separa il bus dalla scuola, sia durante il viaggio, evitando nella maniera più assoluta che mentre l'autobus è in movimento, gli stessi si alzino dal posto loro assegnato o distraggano l'autista.

SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO SCOLASTICO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE:

Il servizio, di norma richiesto all'Ente da parte dell'Istituzione scolastica, dovrà essere svolto dal lunedì al sabato, durante i giorni di attività previsti dal Calendario scolastico presso le scuole primarie del Comune, come meglio indicato nell'Allegato A, al fine di supportare il personale ATA presente nelle scuole nell'accoglimento dei bambini che utilizzando il servizio di trasporto scolastico arrivano a scuola in orario anticipato rispetto all'inizio delle attività. Il servizio di sorveglianza dovrà essere svolto fin dalla discesa degli alunni dal bus sia nei locali dentro la scuola.

Tale attività è da ritenersi di supporto a quella svolta dal personale già presente presso la scuola e dipendente dall'Istituzione scolastica (personale ATA).

ART. 6 – PERSONALE

L'appaltatore eseguirà l'intero servizio, per tutta la durata con personale alle proprie dipendenze correttamente inquadrato secondo le norme contrattuali vigenti.

Il personale della Ditta appaltatrice utilizzato per l'espletamento del servizio agirà sotto la diretta responsabilità della medesima.

Il personale non dovrà aver riportato condanne per reati o l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori come previsto dalla normativa vigente.

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere a nominare un coordinatore organizzativo dei servizi oggetto del presente capitolato che sarà il referente per il Comune per tutte le fasi operative degli stessi.

I servizi dovranno essere svolti secondo i tempi e le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale (vedi anche scheda tecnica allegata) che individua il proprio referente nel Responsabile e/o altro dipendente nell'Area Servizi alla Persona.

Il personale dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza tenendo una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti e degli altri soggetti coinvolti.

È fatto obbligo alla Cooperativa/Ditta appaltatrice di dotare di un telefono cellulare gli accompagnatori degli scuolabus, al fine di poter raggiungere i genitori dei bambini e dei ragazzi in caso di emergenza o di necessità.

Il personale dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 "Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali" e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08 "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro" e successivi aggiornamenti.

L'Amministrazione Comunale non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in causa di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguente a vertenze con il personale della struttura aggiudicataria o per attività inerenti i servizi da essa svolti.

L'aggiudicatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale.

In caso di assenza, per qualsiasi motivo, degli operatori assegnati, questi dovranno immediatamente essere sostituiti a cura del soggetto aggiudicatario che, comunque, dovrà adoperarsi per contenere al massimo le sostituzioni.

Agli operatori saranno affidate le mansioni indicate all'articolo 5, mentre al coordinatore spetta il coordinamento dei servizi, la sostituzione degli operatori assenti, il controllo del comportamento degli operatori ed i rapporti con il competente ufficio comunale. Il coordinatore dovrà essere reperibile telefonicamente da un'ora prima dell'inizio del servizio giornaliero fino al suo termine. Tutti gli accompagnatori dovranno portare, in maniera ben visibile, un tesserino di riconoscimento che indicherà l'appartenenza all'impresa aggiudicataria e che sarà fornito dall'impresa stessa.

Il soggetto aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare al competente ufficio comunale quanto segue:

- Il nome del coordinatore e l'elenco degli operatori che saranno impiegati nel servizio indicando nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e servizio di competenza;
- Nominativi e recapiti degli operatori incaricati di eventuali sostituzioni all'interno del servizio.

Potranno essere inoltre richiesto dal Comune, ad integrazione dell'elenco di cui sopra, anche i relativi curriculum vitae, dai quali risulti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto del presente appalto.

6.1 - OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso e dovrà comunicare all'ufficio Comunale e al coordinatore preposto qualsiasi tipo di inconveniente ed eventualmente suggerire modifiche al fine di migliorare il servizio.

Il personale dell'impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'impresa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e in particolare dovrà porre molta attenzione nell'espletamento del servizio di accompagnamento degli alunni della scuola materna.

6.2 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

In caso di sostituzione anche temporanea, il Coordinatore dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio.

Al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi, il soggetto affidatario è tenuto ad assicurare l'immediata sostituzione degli operatori assenti per malattia, permessi, ferie e congedi vari con altri operatori di pari qualità professionale.

Il soggetto affidatario ha inoltre l'obbligo di comunicare anticipatamente e comunque tempestivamente le variazioni di personale che interverranno durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la sostituzione di chi, a suo insindacabile giudizio, risulti inidoneo alle mansioni previste: in tal caso la sostituzione sarà attivata con la massima urgenza e comunque non oltre i 5 giorni dalla contestazione, da parte dell'Amministrazione, della condotta professionalmente non idonea.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la continuità degli operatori impiegati nel complessivo periodo di durata del rapporto contrattuale; l'interruzione del rapporto di continuità degli operatori impegnati dal soggetto aggiudicatario, salvo che nel caso di loro comprovata negligenza, che l'affidatario dovrà documentare preventivamente al Comune di Pescaglia, potrà essere giustificata solo dalla loro personale ed espressa rinuncia al rapporto. In tal caso il soggetto aggiudicatario dovrà procedere alla loro sostituzione con altri operatori di pari qualità professionale.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'impresa appaltatrice ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'appaltatore è obbligato all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Alcuna pretesa non potrà essere avanzata dal personale della Ditta nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Tutto il personale dovrà essere dotato di idoneo tesserino di riconoscimento corredato da fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008), da esibire obbligatoriamente durante la esecuzione del servizio.

La Ditta è tenuta a fornire, su richiesta dell'Ente, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, compresa la acquisizione dei contratti stipulati dalla Ditta aggiudicataria con il personale.

La Ditta appaltatrice si impegna a provvedere alla immediata sostituzione di ogni dipendente che, su segnalazione dell'Amministrazione, non si attenga in modo scrupoloso alle disposizioni di cui al presente Capitolato, o che comunque non risultasse idoneo allo svolgimento del servizio in termini di professionalità e qualità della prestazione.

L'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizioni che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante (cons. Stato V 15.6.2009 n. 3900; in argomento parere AVCP n. 44/2010 e Delibera AVCP n. 97/2012).

Nel caso in cui ad aggiudicarsi l'appalto sia una società cooperativa, questa potrà illustrare i vantaggi giuridici ed economici della condizione di "socio", nonché il valore culturale e sociale di tale scelta, ma, nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, nessun lavoratore potrà essere costretto, in fase di cambio di gestione, ad accettare la condizione di "socio".

Ai lavoratori, dipendenti o soci, sono mantenute da parte della ditta aggiudicataria le eventuali condizioni economiche di migliore favore maturate nel precedente rapporto di impiego.

ART. 8 - SCIOPERI

Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, il soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia.

L'affidatario, nel caso di impossibilità a prestare i servizi, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione alle famiglie degli utenti e all'U.O. Sociale e Scuola del Comune, nei termini previsti dall'articolo 2 della legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9 - DANNI A PERSONE O COSE

Il soggetto aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione dei servizi e dell'operato dei propri dipendenti e risponderà direttamente ed indirettamente dei danni causati alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La Ditta è responsabile anche dei danni cagionati a terzi dal proprio personale dipendente, nonché della responsabilità personale di tutti i dipendenti stessi, nessuno escluso.

Prima dell'inizio dei servizi, il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare una specifica polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) ritenendo compresa fra i terzi anche l'Amministrazione Comunale con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona e di € 2.500.000,00 per danni a cose con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

La Cooperativa/Ditta aggiudicataria dovrà inoltre stipulare anche una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimali non inferiori ad € 500.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per persona. In alternativa alle specifiche polizze di cui sopra, il soggetto aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RSO già attivata avente caratteristiche uguali e massimali non inferiori a quelli indicati ai commi precedenti. Copia della/e polizza/e, debitamente quietanzata/e, dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula del contratto.

ART. 10 - ESTENSIONE – DIMINUIZIONE DEL CONTRATTO

Su specifica richiesta scritta dell'Amministrazione, l'impresa deve assicurare i servizi anche in presenza di modifiche di orari, tratte e plessi previste dal contratto, sia in aumento che in diminuzione.

Il calcolo sia in diminuzione che in aumento sarà calcolato in base del costo orario derivante dal ribasso effettuato in sede di gara.

ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni d'impresa si applica quanto previsto dall'art.106 c. 1lett.d) n.2 del D. Lgs. n. 50/2016.

In considerazione della particolarità e delicatezza del servizio reso, la quota massima subappaltabile è pari al 30%".

ART. 12 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per i servizi di cui al presente Capitolato verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, con indicazione del mese di cui trattasi, corredate da un prospetto riepilogativo mensile col dettaglio dei servizi, dei giorni e delle ore prestate.

Con i corrispettivi si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie necessarie per la perfetta esecuzione dell'affidamento, qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Le fatture dovranno essere inviate mensilmente e indicare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in precedenza. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti. Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Pescaglia e riporteranno tutte le indicazioni richieste per l'accettazione delle fatture elettroniche.

Il codice univoco del Comune di Pescaglia destinatario delle fatture elettroniche è **VG7BPH**. Si informa altresì che il Comune di Pescaglia rientra nel regime di cui all'art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment).

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempimento a carico della Cooperativa/Ditta aggiudicataria di cui al successivo art. 15.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il soggetto affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dall'articolo 3, commi 7-8-9, dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

In particolare, egli è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi riportando tutti gli elementi utili per l'effettuazione delle transazioni finanziarie quali:

- dati del conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN;
- riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell'impresa, ragione sociale, sede legale e codice fiscale);
- nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente (dati anagrafici, codice fiscale).

ART. 14 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

La Cooperativa/Ditta appaltatrice che durante l'esecuzione del servizio risulti ripetutamente negligente e/o inadempiente nell'osservanza delle clausole riportate nel contratto d'appalto, può essere soggetta a diffida e/o richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

In caso di invio all'affidatario di due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Ente committente si riserva di revocare in qualsiasi momento il contratto per l'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti o per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative o perdurante inadeguatezza degli operatori procedendo nei confronti della Cooperativa/Ditta aggiudicataria alla determinazione dei danni eventualmente sofferti.

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l'espletamento del servizio.

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto in caso di inadempienze dell'appaltatore tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato.

ART. 15 – CONTROLLI INADEMPIENZE E PENALITÀ

All'Amministrazione Comunale spettano i compiti di supervisione dei servizi, consistente nella verifica dell'attività svolta. Nello specifico il Responsabile Comunale del servizio potrà disporre, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sui singoli itinerari al fine di accertare il regolare svolgimento dei servizi, ed esaminare, in genere, l'andamento dei servizi in relazione al rispetto degli standard di qualità richiesti ed all'idoneità e professionalità degli addetti, al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- il rispetto dei diritti degli utenti e la piena soddisfazione dell'utenza.

Resta facoltà dell'Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni al fine di constatare il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Nel caso in cui vengano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di norme e regolamenti, il Responsabile provvederà alla conseguente segnalazione delle eventuali inadempienze che verranno formalmente contestate all'aggiudicatario in forma scritta. Il concessionario dovrà produrre le sue deduzioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, che saranno prese in esame dall'Amministrazione Comunale che deciderà sull'eventuale applicazione delle penalità e sul loro ammontare.

Nel caso che entro il termine di dieci giorni, il concessionario non provveda a presentare le suddette deduzioni si intenderà riconosciuta l'inadempienza e saranno applicate le penalità previste dal presente articolo.

Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e quanto disposto dal presente capitolato in materia di risoluzione del contratto, nel caso in cui le deduzioni addotte non fossero ritenute accoglibili, l'Amministrazione Comunale si riserva l'applicazione delle seguenti penali:

- Mancata sostituzione entro 8 giorni lavorativi del personale, su motivata richiesta dell'Ente per deficienze gravi e/o reiterate e giustificate lamentele degli utenti nell'espletamento del servizio: € 500,00;
- Per ogni ora di mancato espletamento del servizio: € 50,00 per ogni ora;
- In caso di grave inadempienza nelle prestazioni che abbia inciso negativamente sull'andamento generale del servizio e/o si sia creata una situazione di pericolo per i minori interessati ai servizi: da € 500,00 ad € 2.000,00 per ogni inadempienza in relazione alla gravità

della stessa;

- In caso di inosservanza, anche solo parziale, degli obblighi previsti nel presente capitolato e/o delle eventuali obbligazioni stabilite in sede contrattuale: da € 500,00 ad € 2.000,00;
- In caso di comportamento scorretto e/o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 200,00 ad € 500,00 per ogni singolo evento;
- Le penalità di cui al comma precedente sono aumentate del 50% in caso di recidiva.
- In caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino ad € 600,00 per ogni inadempienza a seconda della gravità.

Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell'Amministrazione contraente di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione dei servizi, alla tutela della salute e della sicurezza degli utenti commisurate alla gravità, recidività ed entità dei disservizi riscontrati.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo il concessionario dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'appaltatore derivanti dal contratto.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempienza e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi contrattuali il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'appaltatore, nei tempi, modi e condizioni previsti nel contratto e fatto comunque salvo quanto già disposto in precedenti articoli del presente capitolato. Possono costituire causa di risoluzione, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia e fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli del presente capitolato:

- La cessione in tutto o in parte dell'appalto di cui al presente capitolato;
- Il ricorso al subappalto oltre al limite autorizzato;
- Gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi ed, anche indirettamente, al Comune;
- L'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- Pregressa applicazione di almeno 3 penali in un anno;
- Il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per legge per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto;
- Frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- La violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- Il ripetuto mancato rispetto delle condizioni offerte;
- Il mancato svolgimento dei servizi richiesti, in tutto o in parte;
- La mancata regolarizzazione della posizione della Cooperativa/Ditta, in caso di mancato rispetto degli obblighi contributivi e tributari previsti dalla legge;
- Morte dell'appaltatore, qualora l'Amministrazione non reputi opportuno continuare il rapporto con gli eredi;
- Dichiarazione di fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali dell'impresa aggiudicataria, ovvero sottoposizione della stessa ad atti di sequestro e/o pignoramento;
- Mancato assolvimento agli obblighi assicurativi di cui al presente capitolato;
- Gravi violazioni alla legislazione vigente sulla sicurezza e salute sul lavoro.

Ravvisata la sussistenza di una delle cause di risoluzione sopra descritte, l'Amministrazione la contesterà per iscritto alla controparte, che avrà dieci giorni di tempo per produrre eventuali contro deduzioni.

Decorso tale termine e ritenuto di non accogliere le eventuali contro deduzioni, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione del contratto comporterà la perdita della garanzia definitiva prestata per l'esecuzione del contratto, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Committenza, nonché il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che la Committenza deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento dell'appalto ad altra/e Cooperativa/Ditta/e. In caso di scioglimento del contratto, la Cooperativa/Ditta assegnataria è comunque tenuta a proseguire l'incarico fino a nuova assegnazione.

Qualora il soggetto aggiudicatario dovesse dare disdetta del contratto prima della scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, questa potrà rivalersi totalmente sul soggetto aggiudicatario, al quale verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione della gestione ad altro soggetto e ciò fino alla naturale scadenza del contratto.

ART. 17 – RECESSO

È sempre facoltà del Comune concedente procedere al recesso dal contratto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico o comunque legate alle proprie esigenze istituzionali, che determinano il funzionamento del servizio, senza riconoscere alcun risarcimento alla Cooperativa/Ditta. In tali casi l'Amministrazione provvederà all'invio di apposita raccomandata indicante l'intenzione di recedere ai sensi del presente articolo con tre mesi di anticipo. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza indicata dall'Amministrazione, salvi i diritti relativi alle prestazioni al momento effettuate.

Alla Cooperativa/Ditta affidataria non è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o giustificato motivo come tali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale e con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non inferiore a mesi sei; diversamente la Cooperativa/Ditta sarà tenuta al pagamento di una penale pari al valore della cauzione. L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi totalmente sul soggetto aggiudicatario, al quale verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione della gestione ad altro soggetto e ciò fino alla naturale scadenza del contratto.

A carico del soggetto aggiudicatario sarà anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subito dall'ente aggiudicatore.

ART. 18 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'impresa appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di richiedere ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto non eseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario con incameramento degli stessi dalla garanzia definitiva.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possono essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

L'affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.

ART. 19 – CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n. 50/2016 il servizio di cui al presente appalto si configura ad elevata intensità di manodopera. Secondo quanto indicato nelle Linee Guida n. 13 “La disciplina delle clausole sociali” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, l’appaltatore, ha l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente, il personale attualmente impiegato nei servizi in questione quali soci lavoratori o dipendenti del precedente appaltatore, a condizione che il riassorbimento sia armonizzabile con l’organizzazione aziendale dell’appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

ART. 20 – STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La stipula del contratto avviene in forma di atto pubblico amministrativo. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e gli importi di cui all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e come dal successivo articolo 22.

Nell’occasione lo stesso deve dare prova di aver effettuato la costituzione della cauzione definitiva e di aver presentato le polizze assicurative. L’affidatario deve garantire l’avvio del servizio entro 20 giorni dalla richiesta scritta del RUP.

Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento può autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all’esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’articolo 22, e dopo che l’aggiudicazione sia divenuta efficace. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l’esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

Ai sensi del Decreto legge 76/2020 art. 8 comma 1 lett. A) è possibile l’esecuzione del contratto in via d’urgenza anche nelle more della verifica del possesso dei requisiti.

ART. 21 – SPESE – IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata ed esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 22 – CAUZIONE POLIZZE E FIDEJUSSIONI

A corredo dell’offerta il concorrente deve effettuare un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara, così come previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 l’aggiudicatario, all’atto dell’aggiudicazione definitiva, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

La garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione sarà svincolata solo a conclusione del rapporto, dopo decorsi tre mesi dalla cessazione del contratto e previa definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

La mancata costituzione dalla cauzione definitiva determina la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Per quanto non specificato dal presente capitolato si fa espresso rinvio a quanto previsto nel bando di gara e nella restante documentazione di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme statali e regionali in materia di trasporto di persone, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici. La Cooperativa/Ditta appaltatrice è inoltre tenuta al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di Lucca.

ART. 25 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Pescaglia, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Pescaglia in persona Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore.

Il Responsabile della protezione dei dati per il Comune di Pescaglia è ETRURIA PA SRL con sede in Via R. Reali, 20 – 22, 50053 Empoli FI - Zona Ind. Terrafino ed il Referente è l'Avvocato Francesco Barchielli che potrà essere contattato scrivendo a dpo@etruriapa.it.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

L'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART. 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento, è la Dott.ssa Nadia Mariotti, Responsabile del Settore 3 e successivamente all'affidamento del servizio verrà individuato il responsabile dell'esecuzione del contratto.

ART. 27 – ALLEGATI

Sono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, la specifica dei servizi e la relazione tecnica del servizio.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito nel presente Capitolato, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalle leggi vigenti.

La partecipazione all'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nelle disposizioni di cui sopra.

ALLEGATI

Sono allegati al presente capitolato, a formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti tecnici:

- All. A: "Specifica servizi"
- All. B : RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA del servizio

Pescaglia, lì 21.07.2022

Il Responsabile del Settore 3
Nadia Mariotti